

Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n° 2 del 05/01/2022

Oggetto: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA (DAD) PER LE TUTTE LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E SUPERIORI E SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI EDUCATIVI SUL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di





Provincia di Pisa

- diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- i verbali nn. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti in particolare:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74» con particolare riguardo all'art. 1 comma 1[^] lettera s) "fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza <--->"
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'**Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 96 del 24 ottobre 2020** avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID";

Considerato che:

- la situazione dei contagi da covid-19 degli ultimi giorni, che sta interessando la popolazione comprese le fasce in età scolastica, dimostra numeri in crescita;
- in mancanza di indicazioni/disposizioni di rango nazionale e/o regionale si ritiene necessario introdurre misure finalizzate a contribuire alla limitazione del contagio quali la sospensione in presenza delle attività didattiche ed educative;

Visto:

• l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale....";

Sentito il Dipartimento di Igiene e Prevenzione competente per il territorio il quale si è espresso favorevolmente per l'introduzione della misura preventiva e protettiva sopra indicata;

Per le motivazioni esposte in premessa;





Provincia di Pisa

DISPONE

- la DIDATTICA A DISTANZA (DAD) per i giorni 07 e 08 gennaio 2022 per tutte le classi degli Istituti Superiori del territorio Comunale e per le classi della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo ricadenti nel Comune di Volterra;
- la DIDATTICA A DISTANZA (DAD) per il giorno 07 gennaio 2022 per tutte le classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo ricadenti nel Comune di Volterra;
- la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E/O EDUCATIVE per il giorno 07 gennaio 2022 per le classi della Scuola per l'infanzia dell'Istituto Comprensivo ricadenti nel Comune di Volterra e per i Servizi educativi anch'essi ricadenti nel Comune di Volterra;
- che la presente Ordinanza sia notificata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Volterra, al Dirigente dell'ITC e G. "F. Niccolini", al Dirigente del Liceo G. Carducci di Volterra ed ai Settori Comunali competenti affinché possano procedere a darne tempestiva comunicazione ai soggetti interessati dal provvedimento tramite i canali ed i mezzi abitualmente utilizzati;

DISPONE

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

La trasmissione della presente ordinanza al:

- Dipartimento della Prevenzione Usl Toscana Nord Ovest U.F. IPN VDE AVC;
- Prefetto di Pisa:
- Alla Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Volterra;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Settore 5 del Comune di Volterra;

La pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune;

AVVERTE

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi di legge;
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore in quanto non contrastanti con diverse e successive disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.





Provincia di Pisa

Il Sindaco SANTI GIACOMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

